

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2008

**concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze**

[notificata con il numero C(2008) 7637]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/934/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2) I regolamenti (CE) n. 451/2000 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 1490/2002 <sup>(3)</sup> della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze elencate nell'allegato della presente direttiva.

(3) Entro due mesi dalla data di ricevimento del progetto di relazione di valutazione i notificanti interessati ritirano volontariamente, conformemente all'articolo 11 *sexies* del regolamento (CE) n. 1490/2002, il proprio sostegno all'iscrizione di tali sostanze.

(4) La Commissione ha esaminato i progetti di relazione di valutazione, le raccomandazioni degli Stati membri relatori e i commenti degli altri Stati membri, ed è giunta alla conclusione che gli articoli *ter* e *septies* non sono applicabili. Di conseguenza è applicabile l'articolo 11 *sexies*.

(5) Le sostanze elencate nell'allegato della presente decisione non devono quindi essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6) Tuttavia, giacché la mancata iscrizione di tali sostanze non si basa sulla presenza di chiare indicazioni di effetti nocivi ai sensi dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1490/2002, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di mantenere le autorizzazioni fino al 31 dicembre 2010, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1490/2002.

(7) L'eventuale periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze elencate non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo.

(8) La presente decisione non pregiudica la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma non comprese nell'allegato I <sup>(4)</sup>, conformemente alla procedura accelerata prevista dagli articoli da 13 a 22 del regolamento in questione.

(9) Tale procedura consente ai notificanti la cui sostanza non è stata iscritta in seguito al loro ritiro di presentare una nuova domanda limitandosi a specificare i dati aggiuntivi necessari per rispondere alle domande specifiche che hanno portato all'adozione della decisione di rifiuto di iscrizione. Il notificante ha ricevuto il progetto di relazione di valutazione nella quale vengono indicati tali dati.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le sostanze elencate nell'allegato I della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

*Articolo 2*

Entro il 31 dicembre 2010 gli Stati membri ritirano l'autorizzazione relativa ai prodotti fitosanitari contenenti una o più delle sostanze elencate nell'allegato.

*Articolo 3*

Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, termina il 31 dicembre 2011.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## Elenco delle sostanze attive di cui all'articolo 1

Sostanza attiva	Progetto di relazione di valutazione comunicato al notificante il
Acetoclor	14 dicembre 2005
Acrinatrìn	8 ottobre 2007
Asulam	28 luglio 2006
Bitertanol	23 marzo 2006
Bupirimate	7 agosto 2007
Carbetammide	31 agosto 2006
Carboxin	28 luglio 2006
Cloropicrin	19 aprile 2006
Cletodim	19 aprile 2006
Ciclossidim	28 febbraio 2007
Ciproconazolo	15 settembre 2006
Dazomet	8 ottobre 2007
Diclofop-metile	10 settembre 2007
Dietofencarb	24 ottobre 2007
Ditianon	5 febbraio 2007
Dodina	29 marzo 2007
Etalfluralin	4 ottobre 2007
Etridiazolo	7 agosto 2007
Fenazaquin	23 giugno 2006
Fenbuconazolo	12 maggio 2006
Fenbutatin ossido	20 aprile 2007
Fenossicarb	4 ottobre 2007
Fluazifop-P	10 settembre 2007
Flufenoxuron	8 novembre 2007
Fluometuron	31 agosto 2007
Fluquinconazolo	22 dicembre 2005
Flurocloridone	27 ottobre 2006
Flutriafol	9 novembre 2006
Guazatina	8 novembre 2007
Exitiazox	18 maggio 2006
Imexazol	8 ottobre 2007
Isoxaben	9 novembre 2006
Poliacetaldeide (Metaldeide)	1 settembre 2006

Sostanza attiva	Progetto di relazione di valutazione comunicato al notificante il
Metosulam	8 ottobre 2007
Miclobutanil	29 marzo 2006
Orizalin	4 ottobre 2007
Ossifluorfen	4 ottobre 2007
Paclobutrazol	7 dicembre 2006
Pencicuron	1 giugno 2006
Procloraz	18 giugno 2007
Propargite	8 ottobre 2007
Piridaben	7 agosto 2007
Quinmerac	6 luglio 2007
Sintofen	8 novembre 2007
tau-Fluvalinato	18 giugno 2007
Tebufenozide	9 giugno 2006
Teflutrin	4 maggio 2007
Terbutilazina	8 ottobre 2007
Tiobencarb	21 luglio 2006